

# VUOI SEGNALARE UNA CONDOTTA ILLECITA?

> **Che cosa significa WHISTLEBLOWING** = il segnalare al RPCT o all'ANAC “condotte illecite di cui e' venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro” (art. 54bis D.Lgs. 165/2001).

## **CONDOTTE ILLECITE, cioè? V. § 3 Determinazione ANAC n. 6/2015:**

### **"3. Oggetto della segnalazione**

L'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 prevede espressamente che il dipendente pubblico possa segnalare le «condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro».

#### **A. Ad avviso dell'Autorità, le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono**

non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice),

ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.

Ciò appare in linea, peraltro, con il concetto di corruzione preso a riferimento nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1/2013 e soprattutto nell'attuale PNA (§ 2.1), volto a ricomprendere le varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

**B. Le condotte illecite segnalate, comunque, devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza «in ragione del rapporto di lavoro»** e, quindi, ricomprendono certamente quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale. In caso di trasferimento, comando, distacco (o situazioni analoghe) del dipendente presso un'altra amministrazione, questi può riferire anche di fatti accaduti in un'amministrazione diversa da quella in cui presta servizio al momento della segnalazione. In tale ipotesi, l'amministrazione che riceve la segnalazione la inoltra comunque all'amministrazione cui i fatti si riferiscono, secondo criteri e modalità da quest'ultima stabilite, o all'A.N.AC..

**Non sono invece meritevoli di tutela** le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci: ciò in quanto è necessario sia tenere conto dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che l'amministrazione o l'ente svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose.

In ogni caso, considerato lo spirito della norma - che è quello di incentivare la collaborazione di chi lavora all'interno delle pubbliche amministrazioni per l'emersione dei fenomeni corruttivi - ad avviso dell'Autorità **non è necessario che il dipendente sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi, essendo invece sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito** nel senso sopra indicato.

In questa prospettiva è opportuno che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi al fine di consentire all'amministrazione di effettuare le dovute verifiche.”

E' EVIDENTE CHE LE CONDOTTE ILLECITE SONO TALI A PRESCINDERE DALLA LORO POTENZIALE IDONEITA' A DAR LUOGO A RESPONSABILITA' ERARIALE.

**MA RICORDARE:** ex art. 8 DPR 62/2013 “1. *Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.*”: dal 29.12.2017 per conciliare tale articolo (segnalazione DOVEROSA al proprio Dirigente: senza le tutele dell'art. 54Bis D.Lgs. 165/2001) con l'art. 54bis del D.Lgs. 165/2001 (segnalazione FACOLTATIVA al RPCT=Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Ente, con le tutele dell'art. 54Bis D.Lgs. 165/2001) **questo specifico dovere di segnalazione ricade solo su fatti che possono dar luogo a responsabilità erariali** coincidendo con l' “**onere di segnalazione**” al proprio Dirigente di cui all'art. 52 comma 1 del D.Lgs. 174/2016 che rubricato “**Obbligo di denuncia di danno e onere di segnalazione**” così recita: “1. *Ferme restando le disposizioni delle singole leggi di settore in materia di denuncia di danno erariale, i responsabili delle strutture burocratiche di vertice delle amministrazioni, comunque denominate, ovvero i dirigenti o responsabili di servizi, in relazione al settore cui sono preposti, che nell'esercizio delle loro funzioni vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di segnalazione di soggetti dipendenti, di fatti che possono dare luogo a responsabilità erariali, devono presentarne tempestiva denuncia alla procura della Corte dei conti territorialmente competente. Le generalità del pubblico dipendente denunziante sono tenute riservate.*”.

> **Chi è il segnalante = WHISTLEBLOWER** = è “... il pubblico dipendente...” ma non solo perché la legge precisa “... per dipendente pubblico **si intende** il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica. ..” (art. 54bis D.Lgs. 165/2001:commi 1 e 2).

**Il semplice cittadino non è un whistleblower** ai sensi dell'art. 54bis D.Lgs. 165/2001: per maggiori informazioni leggere sub lettera C) al seguente URL dell'Anac:  
<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/Modulistica/SegnalazioniAnticorrTraspImp>

**POSSIBILE SEGNALARE ANCHE IN FORMA ANONIMA? V. § 2 Determinazione ANAC n. 6/2015:**

**“2. Distinzione tra segnalazione anonima e riservatezza dell'identità del segnalante**  
Per quanto riguarda la definizione della nozione di «dipendente pubblico che segnala illeciti», occorre rifarsi alla *ratio* della norma, che è quella di evitare che il dipendente, venuto a conoscenza di condotte illecite in ragione del rapporto di lavoro, ometta di segnalarle per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.  
Per questa ragione, l'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 impone all'amministrazione che tratta la segnalazione di assicurare la riservatezza dell'identità di chi si espone in prima persona.

A tal fine il procedimento di gestione della segnalazione deve **garantire la riservatezza dell'identità del segnalante** sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva.

Naturalmente la garanzia di riservatezza **presuppone che il segnalante renda nota la propria identità**. Non rientra, dunque, nella fattispecie prevista dalla norma come «dipendente pubblico che segnala illeciti», quella del soggetto che, nell'inoltrare una segnalazione, non si renda conoscibile. In sostanza, la *ratio* della norma è di assicurare la tutela del dipendente, mantenendo riservata la sua identità, solo nel caso di segnalazioni provenienti da dipendenti pubblici individuabili e riconoscibili.

**Resta comunque fermo, come anche previsto nell'attuale PNA, in particolare nel § B.12.1, che l'Autorità prende in considerazione anche le segnalazioni anonime**, ove queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati. **L'invio di segnalazioni anonime** e il loro trattamento avviene, comunque, attraverso canali distinti e differenti da quelli approntati per le segnalazioni oggetto delle presenti Linee guida.

In altre parole, le segnalazione anonime, che pure in casi particolari possono essere oggetto di considerazione da parte dell'A.N.AC., non rientrano, per espressa volontà del legislatore, direttamente nel campo di applicazione dell'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001. Si ribadisce che la tutela prevista da detto articolo non può che riguardare il dipendente pubblico che si identifica (diversamente, la tutela non può essere assicurata) e, comunque, secondo il tenore letterale della norma, la protezione accordata riguarda ritorsioni che possono avere luogo nell'ambito del rapporto di lavoro e non anche quelle di altro tipo.

**Resta ferma anche la distinta disciplina relativa ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio** che, in presenza di specifici presupposti, sono gravati da un vero e proprio dovere di riferire senza ritardo anche, ma non solo, fatti di corruzione, in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 del codice di procedura penale e degli artt. 361 e 362 del codice penale. L'obbligo di denuncia in base alle suddette previsioni del codice penale e di procedura penale e la possibilità di segnalare disfunzioni e illeciti come dipendente pubblico ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 hanno un diverso rilievo. La disciplina penalistica si fonda su un vero e proprio obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, anche ma non solo, riferita ai reati in materia di corruzione, limitatamente a determinate categorie di soggetti e in presenza di specifici presupposti.<sup>1</sup>

La norma contenuta nell'art. 54-bis, oltre ad avere un ambito soggettivo e oggettivo più ampio, è rivolta in particolare a definire il regime di tutela dei segnalanti, dipendenti pubblici, da parte dei soggetti a cui la segnalazione può o deve essere inoltrata.

**La segnalazione al superiore gerarchico, al Responsabile della prevenzione della corruzione o all'A.N.AC., non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, quella all'Autorità Giudiziaria** e consente all'amministrazione o all'A.N.AC. di svolgere le opportune valutazioni sul funzionamento delle misure di prevenzione della corruzione adottate ai sensi della legge 190/2012 e di acquisire elementi per rafforzarne l'efficacia.”

> **A chi segnalare?** L'art. 54Bis comma 1 consente di segnalare alternativamente (“ovvero”):

- al **Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)** dell'Amministrazione: allora accedi da qualsiasi dispositivo al modulo on line di segnalazione dell'applicativo “WHISTLEBLOWING” inserendo nella barra degli indirizzi il seguente URL: <https://comunediancona.whistleblowing.it/#/>

- alla **Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)**: allora accedi da qualsiasi dispositivo al modulo on line di segnalazione dell'applicativo dell'ANAC accedendovi dal seguente URL: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/SegnalazioneWhistleblowing>

\* \* \*

---

1 L'Anac non evidenzia anche che l'art. 54Bis recita “Il pubblico dipendente che, (...) denuncia all'autorità (...) quella contabile, condotte illecite (...)” con ciò alludendo alla seguente disposizione del D.Lgs. 174/2016 “**ARTICOLO N.52 - (Obbligo di denuncia di danno e onere di segnalazione)** 1. Ferme restando le disposizioni delle singole leggi di settore in materia di denuncia di danno erariale, **i responsabili delle strutture burocratiche di vertice** delle amministrazioni, comunque denominate, ovvero i dirigenti o responsabili di servizi, in relazione al settore cui sono preposti, che nell'esercizio delle loro funzioni vengono a conoscenza, **direttamente o a seguito di segnalazione di soggetti dipendenti**, di fatti che possono dare luogo a responsabilità erariali, devono presentarne tempestiva denuncia alla procura della Corte dei conti territorialmente competente. Le generalità del pubblico dipendente denunziante sono tenute riservate.

2. Gli **organi di controllo e di revisione delle pubbliche amministrazioni, nonche' i dipendenti incaricati di funzioni ispettive**, ciascuno secondo le singole leggi di settore, sono tenuti a fare immediata denuncia di danno direttamente al procuratore regionale competente, informandone i responsabili delle strutture di vertice delle amministrazioni interessate.” **Ricordare che ex art. 8 DPR 62/2013 il mero dipendente DEVE segnalare “al proprio superiore gerarchico”** = ovvero di norma al proprio Dirigente, non esistendo tra i dipendenti delle Categorie alcuna gerarchia, salvo specifica disposizione regolamentare.

## AVVERTENZE: COSA SEGNALARE ALL'ANAC.

Da sito ANAC > HOME sub '**PRIMO PIANO**': “Ambito di intervento dell’Anac. Tipologie di segnalazioni a cui non può seguire attività di accertamento o indagine. Comunicato del Presidente”\*

\* = [http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/\\_news?id=e7a6138b0a77804247f9b53ff38f128b](http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=e7a6138b0a77804247f9b53ff38f128b)

**08/05/2017**

### **Ambito di intervento dell’Anac**

### **Tipologie di segnalazioni a cui non può seguire attività di accertamento o indagine**

L’Autorità nazionale anticorruzione sta ricevendo numerose segnalazioni e richieste di intervento riguardanti fattispecie che esulano dalle funzioni attribuite dalla legge e sulle quali non è quindi possibile svolgere attività di accertamento o indagine. Nella seduta del 27 aprile 2017 è stato dunque approvato un Comunicato del Presidente per richiamare l’attenzione sul perimetro di intervento dell’Autorità, evitare che si producano inattuabili aspettative su questioni non pertinenti e affinché la valutazione delle istanze, comunque necessaria, non rallenti l’attività degli uffici. [Nel Comunicato](#) sono riportati tutti i temi di competenza dell’Autorità e quelli estranei al suo raggio d’azione.

[Comunicato del Presidente del 27 aprile 2017 \(\(vedilo in calce\)\)\)](#)

### **Ambiti di cui l’autorità anticorruzione non si occupa**

Sono oggetto di archiviazione **le segnalazioni anonime** (senza firma, con firma illeggibile o che non consentano di identificare con certezza l’autore) e dal contenuto generico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano le tipologie di segnalazioni che non vengono prese in considerazione per manifesta incompetenza:

- accertamento di responsabilità penali o erariali (la competenza è dell’Autorità giudiziaria o della Corte dei conti)
- presunti illeciti commessi da magistrati (è competente la Procura distrettuale ai sensi dell’art. 11 del codice di procedura penale)
- procedure selettive e concorsi (la competenza è della giustizia amministrativa)
- irregolarità nelle nomine se non riguardano casi di incompatibilità o inconfiribilità degli incarichi
- rivendicazioni sindacali
- casi di malasania
- assenteismo dal lavoro
- conflitti politico-istituzionali all’interno di enti
- successioni, eredità, testamenti
- anomalie nella gestione di istituti di credito o finanziari
- abusi edilizi
- aumento delle tariffe

### **Ambiti di pertinenza dell’autorità anticorruzione**

L’Anac è **competente** a svolgere: attività di

- > prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche e nelle società controllate e partecipate;
- > vigilanza sull’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici;
- > gestione delle segnalazioni di illeciti denunciate da dipendenti pubblici.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, **sono quindi di competenza dell’Autorità** le segnalazioni aventi ad oggetto:

- contratti pubblici (affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture)

- attività di precontenzioso
- misure anticorruzione (in particolare controlli su adozione, applicazione ed efficacia dei piani triennali di prevenzione)
- obblighi di trasparenza sui siti web istituzionali
- inconfiribilità e incompatibilità di incarichi
- casi di pantouflage (vedi d.lgs. 165/2001, art. 53, comma 16-ter)
- whistleblowing

## Comunicato del Presidente del 27 aprile 2017

Ambito di intervento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

(modificato dal Consiglio dell'Autorità il 25 ottobre 2017 con aggiunta della lett. M al punto 4)

### 1. Scopo del Comunicato

L'Autorità sta ricevendo numerose segnalazioni e richieste di intervento, inviate sia da soggetti pubblici e operatori economici sia da comuni cittadini, riguardanti fattispecie che esulano dalle funzioni attribuite all'Anac e sulle quali non è possibile svolgere alcuna attività di accertamento o indagine.

Con il presente Comunicato si intende quindi richiamare l'attenzione sul perimetro di intervento dell'Anac ed evidenziare al contempo le tipologie di segnalazioni cui non possono far seguito attività di vigilanza o verifica, in quanto l'oggetto è estraneo alle competenze assegnate dalla legge all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Ciò ha anche il duplice scopo di evitare che si producano nei soggetti richiedenti aspettative circa un intervento o una soluzione da parte dell'Anac su questioni chiaramente inconferenti e che la valutazione di tali richieste, comunque necessaria, possa rallentare l'attività istruttoria sulle questioni che invece sono di pertinenza dell'Autorità.

### 2. Perimetro di azione dell'Autorità

Fermo restando che per una più dettagliata declinazione delle funzioni si rinvia alle specifiche norme, si ricorda che l'Autorità, in base al d.l. 90/2014, al d.lgs. 50/2016, alla l. 190/2012 e ai successivi decreti delegati (d.lgs. 33/2013 e d.lgs. 39/2013) è, in via generale, competente a svolgere attività di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche e nelle società controllate e partecipate e di vigilanza sull'affidamento e sull'esecuzione dei contratti pubblici. L'Autorità è altresì competente a gestire le segnalazioni dei dipendenti pubblici riguardanti illeciti commessi all'interno del proprio ente/amministrazione e riconducibili a episodi di corruzione in senso ampio o a fenomeni di c.d. "malagestio".

Più in particolare, a titolo esemplificativo, si evidenzia che **sono di competenza dell'Autorità le segnalazioni aventi ad oggetto:**

1. i **contratti pubblici**, finalizzate al controllo sull'affidamento e sull'esecuzione dei contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati, e l'attività di precontenzioso, secondo le disposizioni del d.lgs. 50/2016;
2. i **piani e le misure anticorruzione**, per il controllo sull'applicazione e sull'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione adottate dalle pubbliche amministrazioni e dalle società/enti in controllo o a partecipazione pubblica, in particolare per la verifica dell'avvenuta adozione e dell'efficacia del piano triennale di prevenzione della corruzione;

3. **gli obblighi di trasparenza** assicurati mediante la pubblicazione, sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, dei dati, documenti, e informazioni richiesti dalla l. 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013, come modificati dal d.lgs. 97/2016;

4. **gli incarichi e l'imparzialità dei pubblici funzionari**, per la vigilanza **sul rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico ai sensi del d.lgs. 39/2013, sulle ipotesi di c.d. "pantouflage", di cui all'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001, sull'imparzialità/conflitti di interesse dei pubblici funzionari e sull'adozione e sul rispetto dei codici di comportamento;**

5. **le segnalazioni di "whistleblower"**, per la trattazione di eventuali illeciti segnalati da dipendenti pubblici ai sensi dell'art. 54, co. 4-bis, del d.lgs. 165/2001, secondo le indicazioni di fornite dall'Anac con le linee guida contenute nella determinazione 6/2015.

**(((NB: il § 2 è antecedente all' articolo 1 della Legge 30 novembre 2017, n. 179: deve essere aggiornato ed il punto 5 reca un errore: trattasi dell'art. 54Bis e non dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001!)))**

### **3. Segnalazioni anonime**

Come previsto nei regolamenti che disciplinano l'esercizio della funzione di vigilanza dell'Autorità, si ricorda che **le segnalazioni anonime** sono archiviate dal dirigente dell'ufficio.

**Segnalazioni anonime relative a fatti di particolare rilevanza o gravità e che presentano informazioni adeguatamente circostanziate** possono essere tenute in considerazione al fine di integrare le informazioni in possesso dell'ufficio nell'esercizio dell'attività di vigilanza.

Si rammenta inoltre che **sono considerate anonime** le segnalazioni che non recano alcuna sottoscrizione, che recano una sottoscrizione illeggibile o che pur appearing riferibili a un soggetto non consentano comunque di individuarlo o di identificarlo con certezza.

### **4. Segnalazioni estranee alla sfera di competenza dell'Autorità**

I richiamati regolamenti di vigilanza prevedono altresì l'archiviazione delle segnalazioni nelle circostanze, tra l'altro, di manifesta infondatezza della segnalazione, di contenuto generico o di mero rinvio alla documentazione allegata e/o alla corrispondenza intercorsa tra le parti, di finalità palesemente emulative della segnalazione stessa, **ovvero di manifesta incompetenza dell'Autorità.**

Al fine di meglio chiarire le ipotesi di **manifesta incompetenza dell'Autorità** si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, alcune **tipologie di segnalazioni che non saranno prese in considerazione.**

A. Segnalazioni di fatti o comportamenti tese all'accertamento di responsabilità esclusivamente penali e/o erariali e sulle quali non sussistono profili di competenza dell'Autorità. In tali casi è necessario rivolgersi all'Autorità giudiziaria e/o alla Corte dei conti competenti per territorio.

B. Segnalazioni riguardanti presunti illeciti commessi da magistrati, per le quali è competente la Procura distrettuale ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale.

C. Richieste di annullamento di procedure selettive o concorsuali di esclusiva competenza del giudice amministrativo ovvero segnalazioni inerenti la mera valutazione dei requisiti di partecipazione alla procedure stesse.

D. Irregolarità nelle procedure di nomina, ad esclusione dei casi di inconfiribilità o incompatibilità o della violazione dei doveri di imparzialità dei pubblici funzionari.

E. Segnalazioni di mere disfunzioni organizzative o rivendicazioni sindacali (ad esempio, mancata attuazione di accordi contrattuali riguardanti il personale, mancato riconoscimento di progressioni di carriera o di emolumenti).

F. Casi di malasanità non connessi a processi di approvvigionamento di lavori, servizi e

forniture (ad esempio, segnalazioni riguardanti cure sanitarie ritenute inadeguate).  
G. Casi di mero assenteismo dal lavoro.  
H. Segnalazioni di presunti conflitti politico-istituzionali all'interno di enti e istituzioni.  
I. Controversie di carattere esclusivamente personale quali, a mero titolo esemplificativo, quelle connesse a successioni, eredità, testamenti, proprietà mobiliari/immobiliari.  
J. Segnalazioni riguardanti anomalie nella gestione di istituti di credito o finanziari.  
K. Segnalazioni concernenti abusi edilizi commessi da privati.  
L. Questioni inerenti l'aumento delle tariffe alle utenze per i servizi pubblici locali quale conseguenza di presunte diseconomicità degli affidamenti.  
M. Richieste, non previste da disposizioni normative o da protocolli di intesa, circa la rispondenza degli atti adottati da singole stazioni appaltanti al codice dei contratti o alle linee guida dell'Autorità.

## 5. Archiviazioni

Si ricorda che nei casi palese incompetenza, anche al di fuori delle esemplificazioni di cui ai punti A)-L) del presente Comunicato, o negli altri casi che danno luogo ad archiviazione, come previsto dai regolamenti di vigilanza la relativa segnalazione sarà archiviata dall'ufficio competente e comunicata al segnalante solo nel caso di espressa richiesta scritta.

Saranno comunque pubblicati sul sito dell'Autorità **prospetti riassuntivi delle pratiche archiviate**.

Raffaele Cantone

Approvato dal Consiglio nell'adunanza del 27 aprile 2017

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 2 MAGGIO 2017

Il Segretario, Maria Esposito